

Decreto-legge del 18/10/2023 n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2023

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023

Articolo 1 bis

Art. 1 bis Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventu'

Articolo 2

Art. 2 Campagna reddituale

Articolo 2 bis

Art. 2 bis

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Articolo 3

Art. 3 Anticipo rinnovo contratti pubblici

Articolo 3 bis

Art. 3 bis

Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

Articolo 3 ter

Art. 3 ter

Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori

Articolo 3 quater

Art. 3 quater

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023

Articolo 4

Art. 4 Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

Articolo 4 bis

Art. 4 bis

Differimento di termini per definizioni agevolate

Articolo 4 ter

Art. 4 ter

Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari

Articolo 4 quater

Art. 4 quater

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica

Articolo 4 quinquies

Art. 4 quinquies

Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023

Articolo 5

Art. 5 Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

Articolo 6

Art. 6 Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

Articolo 6 bis

Art. 6 bis

Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione

Articolo 7

Art. 7 Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

Articolo 8

Art. 8 Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Articolo 8 bis

Art. 8-bis

Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Articolo 8 ter

Art. 8 ter

Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita'

Articolo 8 quater

Art. 8 quater

Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti

Articolo 8 quinquies

Art. 8 quinquies

Disposizioni in materia di piani di risparmio

Articolo 9

Art. 9 Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Articolo 9 bis

Art. 9 bis

Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria

Articolo 10

Art. 10 Trasporto pubblico locale

Articolo 10 bis

Art. 10 bis

Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta

Articolo 10 ter

Art. 10 ter

Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE

Articolo 10 quater

Art. 10 quater

Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»

Articolo 11

Art. 11 Edilizia universitaria

Articolo 12

Art. 12 Anticipo investimenti FS

Articolo 13

Art. 13 Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

Articolo 13 bis

Art. 13 bis

Disposizioni fiscali per l'industria fonografica

Articolo 13 ter

Art. 13 ter

Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale

Articolo 13 quater

Art. 13 quater

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

Articolo 14

Art. 14 Rifinanziamento del Fondo di cui **articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68** convertito con modificazioni dalla **legge 5 agosto 2022 n. 108**

Articolo 14 bis

Art. 14 bis

Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25

Articolo 15

Art. 15 Anticipo difesa

Articolo 15 bis

Art. 15 bis

Fondo di garanzia per le PMI

Articolo 16

Art. 16 Misure in materia di sport

Articolo 17

Art. 17 Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

Articolo 17 bis

Art. 17 bis

Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus

Articolo 17 ter

Art. 17 ter

Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS

Articolo 18

Art. 18 Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

Articolo 18 bis

Art. 18 bis

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

Articolo 19

Art. 19 Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Articolo 20

Art. 20 Misure per le scuole dell'infanzia paritarie

Articolo 20 bis

Art. 20 bis

Misure urgenti in materia di istruzione

Articolo 21

Art. 21 Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

Articolo 21 bis

Art. 21 bis

Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Articolo 21 ter

Art. 21 ter

Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza

Articolo 22

Art. 22 Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi.

Articolo 23

Art. 23 Disposizioni finanziarie

Articolo 23 bis

Art. 23 bis

Clausola di salvaguardia

Articolo 24

Art. 24 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato A

Allegato 1

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 19/10/2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli **articoli 77** e **87** della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonche' in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1 Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'[articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), per l'anno 2022 e' anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 bis -

Art. 1 bis Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventu'

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'[articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato [articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'[articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#).
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'[articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](#), alle finalita' di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu', alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), nell'importo complessivo di euro 14.845.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#). Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu', agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Campagna reddituale

In vigore dal 19/10/2023

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'[articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'[articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#), relative al periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 bis -

Art. 2 bis

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al capo II del titolo II del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attivita' professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attivita' professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso e' generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacita' economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione puo' avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non e' consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal [codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita' di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, e' l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione puo' anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2016/679](#).

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrita' e la non alterabilita' dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonche' la tracciabilita' degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalita' tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonche' a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli [articoli da 15 a 18](#) e da [20 a 22 del regolamento \(UE\) 2016/679](#) si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalita' tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalita' tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3».

2. All'[articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione

delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Anticipo rinnovo contratti pubblici

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'[articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'[articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), come modificato dall'[articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'[articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'[articolo 51, comma 4, lettera b\), del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 bis -

Art. 3 bis

Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 50, comma 1, lettera g\)](#), e all'[articolo 52, comma 1, lettera b\)](#), del [testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: «articoli 114 e 135» sono sostituite dalle seguenti:

«articoli 105, 114 e 135».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

3. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 ter -

Art. 3 ter

Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali» sono inserite le seguenti: «, o di rilevanza costituzionale,»;
- b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, [comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 quater -

Art. 3 quater

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2023, n. 170](#), le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre».

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 bis -

Art. 4 bis

Differimento di termini per definizioni agevolate

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'[articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 ter -

Art. 4 ter

Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.](#)

633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: «sciroppi di qualsiasi natura» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli integratori alimentari di cui al [decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169](#), ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'[allegato I del regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 quater -

Art. 4 quater

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'[articolo 10, primo comma, numero 18\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 quinquies -

Art. 4 quinquies

Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2](#) e' abrogato.

2. All'[articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), alinea, le parole: «secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

b) la lettera c-bis) e' abrogata;

c) alla lettera e), le parole: «, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.

3. All'[articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), il secondo periodo e' soppresso.

4. All'[articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), le parole: «, su richiesta,» sono soppresse.

5. All'[articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 103](#), dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'[articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#) e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 luglio 2024»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

1-bis. I soggetti indicati nell'[articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#).

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Modifiche all'[articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 settembre 2023, n. 127](#)

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, per l'anno 2023, di cui ai [commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'[articolo 109, comma 4, lettera b\), del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), nel testo previgente alle modifiche apportate dall'[articolo 1, comma 33, lettera q\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il [comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 settembre 2023, n. 127](#), e' abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme gia' versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 e' istituito un contributo di solidarieta', a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 bis -

Art. 6 bis

Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

«7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.

7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#) le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» è sostituita dalla seguente «bimestre».

1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454](#), relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#), di cui al [decreto del](#)

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilita' del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2024»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 bis -

Art. 8-bis

Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 ter -

Art. 8 ter

Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita'

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, le parole: «negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: «agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 quater -

Art. 8 quater

Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116](#), per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato».

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 quinquies -

Art. 8 quinquies

Disposizioni in materia di piani di risparmio

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), il comma 112 e' sostituito dal seguente:

«112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del [comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione».

2. Al [comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'[articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'[articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 e' sostituito dal seguente:

«841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli [articoli 81 e 97 della Costituzione](#), a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023»;

b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;

c) il comma 843 e' sostituito dal seguente:

«843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'[articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio»;

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 104](#)

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'**articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'**articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191**.

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al **decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2023, 49,061 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'**articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191**, puo' essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o piu' atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'**articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.

10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla **legge 25 febbraio 1992, n. 210**, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, il fondo di cui all'**articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di fattibilita' tecnico-economica».

Torna al sommario

Articolo 9 bis -

Art. 9 bis

Disposizioni in materia di interventi per le attivita' degli enti locali in crisi finanziaria

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 ottobre 2023, n. 136](#), le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti:

«fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10 Trasporto pubblico locale

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'[articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'[articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), non ancora ripartite e con le modalita' ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 marzo 2023, n. 23](#) e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 bis -

Art. 10 bis

Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilita' ridotta

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilita' ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalita' di riparto di cui all'[articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilita' ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile, di cui all'[articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'[articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#).

5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 ter -

Art. 10 ter

Disposizioni urgenti per la funzionalita' del MOSE

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2, comma 4-ter, lettera b\), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 settembre 2021, n. 125](#), nelle more della piena operativita' dell'Autorita' e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse».

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 quater -

Art. 10 quater

Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di incrementare il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'[articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2021, n. 156](#), e' autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Edilizia universitaria

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gia' in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'[articolo 1, comma 4-ter](#), e dell'[articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338](#), con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, gia' concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' i connessi pagamenti, conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3-bis. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'[articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338](#), anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30](#). In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-ter. Il contributo di cui all'[articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494](#), e' incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Anticipo investimenti FS

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.
- 1-bis. Per lo stesso fine, l'[articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2018, n. 108](#), nella parte in cui riporta integralmente il [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#), si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#), ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 bis -

Art. 13 bis

Disposizioni fiscali per l'industria fonografica

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#), le parole: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 ter -

Art. 13 ter

Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle locazioni brevi, delle attivita' turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), nonche' alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'[articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#). Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestante i dati catastali dell'unita' immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta

giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'[articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773](#), e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'[allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'[articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), prive dei requisiti di cui al comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal [comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'[articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalita' turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'[articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalita' istituzionali».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), possono essere individuate le modalita' di interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 quater -

Art. 13 quater

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. La misura prevista dall'[articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2023, n. 100](#), fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'[articolo 72, comma 1, lettera d\), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 49, lettera b\), della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 e' altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalita' di cui al comma 2 del citato [articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023](#), derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'[articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'[articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'[articolo 10](#)

del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita' previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo».

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;
- c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
- d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
- e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
- f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
- g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
- h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
- i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
- l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
- m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
- n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
- o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14 Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 bis -

Art. 14 bis

Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'[articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 agosto 2022, n. 108](#), di seguito denominata «concessionario», e' reintegrata, secondo le modalita' e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata «Convenzione Unica», fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato [articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022](#), subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonche' dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica e' integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente e' autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'[articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario e' calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalita' di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) e' inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) e' fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorita', applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

e) e' determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorita' di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

- a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
- b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
- c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
- d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: «dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Anticipo difesa

In vigore dal 19/10/2023

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#) e' rifeinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis -

Art. 15 bis

Fondo di garanzia per le PMI

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalita':

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia e' concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al [decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023](#), e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'[allegato I al regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), di seguito denominate «PMI», rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima e' altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonche' per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e' pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'[articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia](#), di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita' e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalita' definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'[articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonche' per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato [allegato I al regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilita' previste dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'[articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017](#) e' dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non e' dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'[articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), le parole: «2 milioni» sono sostituite dalla seguente:

«500.000».

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'[articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima finalita' sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'[articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#); il predetto [comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), e' conseguentemente abrogato.

6. E' istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonche' delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato e' convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'[articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'[articolo 1, comma 48, lettera a\), della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), le parole: «, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese» sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione e' composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'[articolo 1, comma 48, lettera a\), della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 -

Art. 16 Misure in materia di sport

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'[articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145](#), e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al [decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43](#), e' incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'[articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#), e' disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'[articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#).

2-bis. Al [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:

«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'[articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#).

3-bis. Al [comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai [commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166](#), per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 -

Art. 17 Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'[articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

Art. 17 bis

Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 ter -

Art. 17 ter

Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'[articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479](#), e' integrato con la presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 -

Art. 18 Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. La disposizione di cui all'[articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennita' una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennita' di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'[articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 bis -

Art. 18 bis

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Il termine previsto dall'[articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 maggio 2022, n. 52](#), con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 marzo 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 -

Art. 19 Modifiche all'[articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»;

b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa.»;

c) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 -

Art. 20 Misure per le scuole dell'infanzia paritarie

In vigore dal 19/10/2023

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'[articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e' incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 bis -

Art. 20 bis

Misure urgenti in materia di istruzione

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Per le finalita' di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico gia' attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](#). I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette

finalita' le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'**articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, le parole: « , dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 -

Art. 21 Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina

In vigore dal 01/01/2024

Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 389

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, e' assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunita' di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'**articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184**, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui all'**articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma e' ripartito.

2. All'**articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole «nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalita' di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'**articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione** e norme sulla condizione dello straniero, di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti

nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito con modificazioni dalla [legge 13 aprile 2017, n. 46](#), e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. All'[articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra meta',» sono soppresse;

b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Al [comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 (1).

9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'[articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#).

9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attivita' e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuita' della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'[articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2023, n. 170](#), e all'[articolo 31, comma 1, lettere a\) e b\)](#), del [decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#), nonche' la rimodulazione delle attivita' e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.

10. All'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 2022, n. 28](#), dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 23.

(1) L'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 è stata disposta dall' [articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024).

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 bis -

Art. 21 bis

Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'[articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 ter -

Art. 21 ter

Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), dopo il comma 901 e' inserito il seguente:

«901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli [articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124](#), il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della [legge n. 124 del 2007](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 -

Art. 22 Modifiche all'[articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi.

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. All'[articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:

«3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'[articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'[articolo 2, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3».

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 -

Art. 23 Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative alle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'[articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'[articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), la lettera a) e' abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) e' incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) e' incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'[articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230](#);

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#);

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#);

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#);

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266](#);

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#);

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'[articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#);

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#);

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente

versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'[articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), come indicate all'[articolo 6, comma 6, lettera c\), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

8. L'[allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 bis -

Art. 23 bis

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Art. 24 Entrata in vigore

In vigore dal 19/10/2023

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Allegato A -

Allegato A

In vigore dal 17/12/2023

Modificato da: Legge del 15/12/2023 n. 191 Allegato

(articolo 21-bis, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

Allegato 1

In vigore dal 19/10/2023

Articolo 23, comma 7, lettera a) Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

-----per visualizzare il documento consultare il file in formato pdf-----

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 -

Allegato 2

In vigore dal 19/10/2023

(articolo 23, comma 8)

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

-----per visualizzare il documento consultare il file in formato pdf-----

[Torna al sommario](#)